SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

Università di Perugia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Università Roma Tre

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2012.

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-*quater* ed 11-*quinquies*, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l' art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (testo *A)*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-*bis* concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalità di attuazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilità;

Ritenuto opportuno favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

2. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

3. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Procedimento di certificazione nella forma ordinaria

1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica di cui all'art. 3, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. L'amministrazione o ente debitore, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio e utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale del credito. Il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali è verificato per quelle centrali dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, per quelle periferiche dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti. A tale ultimo fine, le amministrazioni statali, nella richiesta di reiscrizione di detti residui, specificano se si tratta di crediti per i quali è stata rilasciata certificazione ai sensi del presente decreto ed in tal caso nella medesima richiesta indicano la data di scadenza del termine di pagamento.

3. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

4. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

5. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

6. L'amministrazione o ente debitore cura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata.

7. Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

Art. 3.

Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale.

2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1.

4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente articolo, le amministrazioni e gli enti debitori certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7 del precedente art. 2 utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 2.

5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i soggetti e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia.

6. Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.

8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Commissario ad acta *- certificazione ordinaria*

1. Decorso il termine di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario *ad acta* alla competente Ragioneria territoriale dello Stato utilizzando l'allegato 1-*bis*, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.

2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario *ad acta*, utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

3. L'incarico di commissario *ad acta* è conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato.

4. Il commissario *ad acta* opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

5. Il commissario *ad acta* provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, utilizzando l'allegato 2-*bis* e ne dà contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore.

6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Commissario ad acta *-*
certificazione mediante piattaforma elettronica

1. Decorso il termine di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario *ad acta* alla competente Ragioneria territoriale dello Stato mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1-*bis*, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.

2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario *ad acta* utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

3. L'incarico di commissario *ad acta* è conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato.

4. Il commissario *ad acta* opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso l'ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

5. Il commissario *ad acta* provvede al rilascio della certificazione in forme telematiche utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 2-*bis* entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, e ne dà contestuale comunicazione all'ente debitore.

6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Accettazione preventiva della cessione del credito
da parte dell'amministrazione debitrice

1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione o ente debitore accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

Art. 7.

Monitoraggio

1. L'amministrazione o ente debitore comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro - l'ammontare delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all'art. 2, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso. La comunicazione include l'indicazione del capitolo di spesa e della tipologia di residuo passivo, corrente o in perenzione, inerenti alla somma oggetto di certificazione. Tale comunicazione non è necessaria nel caso di certificazioni su piattaforma elettronica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2012

Il Ministro: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economie e finanze, foglio n. 33

Allegato 1

Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni.

Da indirizzare a:

Amministrazione:

Indirizzo:

CAP, Città, Provincia:

1. DATI DEL CREDITORE (contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ Ditta individuale

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

☐ Societa'

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione ______

Codice Fiscale ______

3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro) ______

Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabili)

☐ Fattura n° ______

in data ______ di importo ______

☐ Parcella n° ______

in data ______ di importo ______

☐ Altro (specificare) ______

n. ______

in data ______ di importo ______

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalto), la data e altri estremi del contratto

______

In relazione ai crediti sopra indicati, il sottoscritto chiede il rilascio della certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011.

4. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né di cedere a terzi i crediti medesimi.

Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Luogo ______ Data ______

Firma del creditore o del rappresentante legale ______

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo ______ Data ______

Firma del creditore o del rappresentante legale ______

Allegato 1 bis

Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni.

Da indirizzare a:
Ragioneria territoriale dello Stato

Indirizzo:

CAP, Città, Provincia:

1. DATI DEL CREDITORE (contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ Ditta individuale

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

☐ Societa'

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione ______

Codice Fiscale ______

3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro) ______

Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabili)

☐ Fattura n° ______

in data ______ di importo ______

☐ Parcella n° ______

in data ______ di importo ______

☐ Altro (specificare) ______

n. ______

in data ______ di importo ______

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalto), la data e altri estremi del contratto

______

In relazione al credito sopra indicato, il sottoscritto chiede la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011.

4. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né di cedere a terzi i crediti medesimi.

Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazioni.

.

Luogo ______ Data ______

Firma del creditore o del rappresentante legale ______

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo ______ Data ______

Firma del creditore o del rappresentante legale ______

Allegato 2

Da redigere su carta intestata

Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni.

Data di ricezione dell'istanza da parte del creditore

1. DATI DEL CREDITORE (soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ Ditta Individuale

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

☐ Societa'

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro)

Data ed altri Estremi del contratto

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione) ______________________

Vista l'istanza di cui sopra presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011,

Visti gli atti d'ufficio,

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [1], secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

☐ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro ______________

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

☐ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione;

☐ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

____

☐ può essere certificato per un ammontare pari a ______________ euro, in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

____

☐ può essere certificato per un ammontare pari a ______________ euro, al netto di un importo pari a ______________ euro, per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente:

____

Considerato che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ il credito si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n./conto n.[2]

____

della seguente categoria economica/voce del bilancio

____

☐ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n./conto n.[2]

____

della seguente categoria economica/voce del bilancio

____

☐ si è verificata perenzione amministrativa

[1] Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

[2] Capitolo di spesa per le amministrazioni statali; conto per gli organismi che adottano la contabilità economico patrimoniale.

SI CERTIFICA CHE

l'importo del credito, al netto delle sopra indicate decurtazioni, è pari a euro ___________________

e sarà pagato in data ___________________ (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione)

SI ACCETTA la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

Luogo ____ Data ____________

Qualifica ricoperta nell'amministrazione _______________________________________

Firma ____

Allegato 2 bis

Intestazione del Commissario ad acta

Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Al creditore richiedente

e, p.c. all'amministrazione debitrice

Data di ricezione dell'istanza da parte del creditore

1. DATI DEL CREDITORE (soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ Ditta Individuale

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

☐ Societa'

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro)

Data ed altri Estremi del contratto

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione) ______________

Vista l'istanza di cui sopra presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011,

Visto il provvedimento di nomina a Commissario ad acta in data ______________

Visti gli atti d'ufficio dell'amministrazione debitrice;

Eseguiti gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari presso gli uffici dell'amministrazione debitrice;

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602[1], secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

☐ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro ______________

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

☐ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione;

☐ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

____

☐ può essere certificato per un ammontare pari a ______________ euro, in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

____

☐ può essere certificato per un ammontare pari a ______________ euro, al netto di un importo pari a ______________ euro, per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente:

____

Considerato che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ il credito si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n./conto n.[2]

____

della seguente categoria economica/voce del bilancio

____

☐ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n./conto n.[2]

____

della seguente categoria economica/voce del bilancio

____

☐ si è verificata perenzione amministrativa

[1] Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

[2] Capitolo di spesa per le amministrazioni statali; conto per gli organismi che adottano la contabilità economico patrimoniale.

SI CERTIFICA CHE

A. l’importo del credito, al netto delle sopra indicate decurtazioni, e’ pari a euro ___________________
e sarà pagato in data ____________(tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione)

SI ATTESTA che l'amministrazione debitrice ha accettato la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

Luogo ____ Data ____________

Firma del Commissario ad acta ____

Allegato 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ragioneria territoriale dello Stato di

Luogo, data

Prot N°

Allegati:

Da inviare al commissario ad acta

e, p.c. all'ente debitore

al creditore

OGGETTO: Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011.

Vista l'allegata istanza presentata in data ____________ da ____________ ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. ________ del ________ di attuazione all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto-legge n. 185/2008, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista l'allegata istanza per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011;

Verificato presso l'amministrazione o l'ente debitore che non è stata rilasciata la certificazione;

Considerato dover provvedere a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del richiamato decreto ministeriale in relazione alla suddetta istanza per la nomina di un commissario ad acta;

In relazione al credito oggetto delle allegate istanze, la S.V. è nominata commissario ad acta ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011

Il Direttore della
Ragioneria territoriale dello Stato

12A06962

DECRETO 22 maggio 2012.

Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

Visto l'art. 35, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1, in base al quale al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

b) i crediti di cui al medesimo comma 1 maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera *a)*, anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla stessa lettera *b)* può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera *a)*. Le assegnazioni dei titoli di cui alla summenzionata lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella legge di bilancio;

Considerato che, ai sensi della suddetta lettera *b)* del comma 1 dell'art. 35 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, occorre definire le modalità dell'estinzione dei crediti ivi indicati, maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla citata lettera *a)*, anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro;

Considerato, altresì, che ai sensi della medesima disposizione di cui alla richiamata lettera *b)* occorre stabilire le caratteristiche dei suddetti titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, quale controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla richiamata lettera *a)*;

Tenuto conto che, per quanto disposto ai sensi della citata lettera *a)*, i debiti delle amministrazioni statali connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi che possono essere estinti secondo la procedura ivi indicata sono quelli, iscritti come residui passivi accertati al 31 dicembre 2011 sul conto del bilancio nonché i residui andati in perenzione ed iscritti sul conto del patrimonio;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi della predetta disposizione di cui al comma 1, la suddetta estinzione di crediti non dovrà in ogni caso comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che, ove le richieste di estinzione di crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011, mediante assegnazione di titoli di Stato, presentate dai soggetti creditori di cui al suddetto comma 1, lettera *b)*, superino il limite massimo di 2.000 milioni di euro, si potrà provvedere, con un successivo decreto, all'incremento di tale limite con conseguente assegnazione di ulteriori titoli di Stato e con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera *a)*, comunque entro l'importo massimo di 2.700 milioni di euro;

Ritenuto che, ai sensi dello stesso art. 35, comma 1, occorre determinare le modalità di presentazione delle suddette richieste di estinzione dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi di cui sopra, nonché stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti stessi;

Ritenuto che occorre prevedere le modalità di versamento da parte della competente struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei citati titoli di Stato assegnati, di una ulteriore quota, fino a 2.000 milioni di euro, delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, come definiti ai sensi del comma 3, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000, che intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera *b)*, comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all'Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo im-

pegno contabile, l'estinzione dei crediti stessi mediante l'assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

2. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, nella domanda di assegnazione dei titoli si deve far riferimento all'importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente già ottenuti o effettuate.

3. Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 1, si intendono per crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, le somme dovute da amministrazioni statali per forniture di beni e servizi già avvenute, per le quali non si è ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio ai sensi della normativa vigente. Il pagamento di dette somme non deve comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di contabilità nazionale. Pertanto, ai fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri della contabilità nazionale, nell'ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato.

4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3, entro il 28 giugno 2012, al Ministero debitore.

Art. 2.

1. Le domande, redatte su fac-simile dei modelli allegati al presente decreto e scaricabili dal sito internet http://www.mef.gov.it/, http://www.dt.tesoro.it/it/, http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ devono essere presentate mediante la consegna agli uffici competenti del Ministero debitore, che ne rilasciano ricevuta, ovvero inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.

2. La domanda di estinzione dei crediti deve indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del soggetto creditore ovvero denominazione della società o ente;

b) il codice fiscale;

c) la residenza ovvero la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

d) l'amministrazione statale debitrice;

e) l'ammontare del credito, la data della stipula dell'atto da cui deriva la transazione commerciale relativa alla fornitura di beni e servizi, nonché gli estremi identificativi del titolo che dà diritto al pagamento (ad esempio fattura);

f) l'importo del credito eventualmente già utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di imposte, in conformità a disposizioni di legge o di cui si è eventualmente già ottenuto un rimborso parziale;

g) l'ammontare del credito di cui si chiede l'estinzione mediante titoli di Stato, al netto degli importi di cui alla precedente lettera *f)*, quantificato con valori multipli dell'importo di € 1.000;

h) l'ammontare del credito rimanente rispetto a quello di cui alla precedente lettera *g)* di cui si chiede l'estinzione secondo le procedure ordinarie;

i) l'indicazione della banca di accredito dei titoli e del relativo codice ABI.

3. La domanda di estinzione deve essere sottoscritta dal creditore ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale. Ad essa va allegata la documentazione concernente la transazione commerciale di riferimento.

Art. 3.

1. Gli uffici dell'amministrazione statale debitrice verificano l'avvenuta assunzione dell'impegno contabile e rilevano l'importo del credito esistente che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato, verificando la persistenza delle situazioni giuridiche soggettive e l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti di liquidità ed esigibilità; procedono inoltre alla verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-*bis* (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ed al relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40.

2. Gli uffici di cui al comma 1 del presente articolo ordinano i crediti che presentano i suddetti requisiti, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) per anno, a partire dal meno recente;

b) nell'ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento;

c) nell'ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati.

3. Gli uffici suddetti, per ogni esercizio finanziario, verificano altresì la relativa iscrizione delle somme impegnate nel conto dei residui passivi e producono le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al 31 dicembre 2011 e per i residui andati in perenzione, per i quali deve essere specificamente indicata la partita di riferimento nell'anagrafe dei residui passivi perenti. Ciascuna delle predette liste deve contenere, per ciascun richiedente:

a) i dati dell'istanza;

b) l'ammontare del credito spettante complessivo;

c) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante titoli di Stato;

d) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante le procedure ordinarie;

e) gli estremi del decreto di impegno e la relativa data di emanazione;

f) il pertinente capitolo, piano gestionale e lo stato di previsione del bilancio dello Stato, sul quale è stato effettuato l'impegno stesso;

g) il giustificativo di spesa;

h) la clausola (solo per la lista dei residui perenti).

4. I suddetti uffici trasmettono le liste di cui al comma 3, sottoscritte dal titolare dell'ufficio, aggregate in modo tale che i singoli crediti siano raggruppati per banca di appoggio e creditore, entro il 31 luglio 2012 ai coesistenti Uffici centrali del bilancio. L'Ufficio centrale del bilancio verifica l'iscrizione delle somme nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 2011, ovvero accerta la corrispondenza tra le partite debitorie iscritte nell'anagrafe dei residui perenti e le situazioni giuridiche soggettive perfezionate riferibili a soggetti terzi rispetto all'amministrazione. Qualora l'Ufficio centrale del bilancio rilevi l'esistenza di irregolarità non considerate dall'ufficio dell'amministrazione debitrice, a favore dei soggetti contenuti nelle liste, restituisce le liste stesse all'ufficio medesimo per i necessari aggiornamenti. L'ufficio, effettuate le correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le invia per l'inoltro all'Ufficio centrale del bilancio entro il 31 agosto 2012.

5. Gli Uffici centrali del bilancio entro il 28 settembre 2012 trasmettono le liste di cui al comma precedente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, secondo modalità che saranno dettagliate con successiva circolare attuativa della stessa Ragioneria generale dello Stato.

6. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica con riferimento alle richieste pervenute la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3.

7. Al termine della attività di cui al comma 6, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trasmette al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre 2012, l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi da estinguere.

Art. 4.

1. Il Dipartimento del tesoro, acquisito l'elenco dei creditori aventi diritto al rimborso, con l'indicazione degli importi dei crediti da estinguere, procede all'emissione ed all'assegnazione dei titoli tramite la Banca d'Italia e provvede a comunicare al Dipartimento delle finanze ed all'Agenzia delle entrate l'importo dei titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente versamento da parte dell'Agenzia medesima del controvalore dei titoli di Stato, sull'apposito capitolo n. 5060 (capo *X)* dell'entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo di quota parte delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», entro il limite di 2.000 milioni di euro.

2. Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro, a tasso d'interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate, che verrà determinato con il decreto di emissione dei predetti Certificati di credito, secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo.

3. Una volta comunicata da parte del Dipartimento del tesoro al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'avvenuta emissione dei titoli di Stato, sui capitoli su cui sono iscritti i residui passivi verranno registrate economie di bilancio, sul conto del patrimonio saranno cancellate le partite debitorie, per un importo corrispondente all'ammontare dei titoli emessi.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2012

Il Ministro: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economie e finanze, foglio n. 32

12A06963

DECRETO 7 giugno 2012.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 11 giugno 2012 e scadenza 11 giugno 2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visto il decreto n. 45966 del 1° giugno 2012 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana («BTP Italia») con godimento 11 giugno 2012 e scadenza 11 giugno 2016, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del 1° giugno 2012, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti «BTP Italia», fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si è previsto che con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà fissata

la misura della cedola reale, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 7 giugno 2012, e verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la lettera n. 01765 del 7 giugno 2012, con la quale la Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Italia», avvenuto nei giorni dal 4 al 7 giugno 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, ed in attuazione dell'art. 1 del decreto del 1° giugno 2012, tutti citati nelle premesse, il tasso cedolare reale annuo dei «BTP Italia» con godimento 11 giugno 2012 e scadenza 11 giugno 2016 è determinato nella misura del 3,55%.

L'importo dei titoli emessi viene accertato in 1.738.494.000 euro, sulla base della comunicazione della Borsa Italiana S.p.A. del 7 giugno 2012, di cui alle premesse.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 1° giugno 2012, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2012

Il direttore: CANNATA

12A06911

DECRETO 7 giugno 2012.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1° giugno 2012 e scadenza 1° dicembre 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 9334 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.950.711.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con decorrenza 1° giugno 2012 e scadenza 1° dicembre 2012;

Vista la lettera n. 0473826/12 del 30 maggio 2012 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale della cedola con decorrenza 1° giugno 2012, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014 (codice titolo IT0004321813) è accertato nella misura dell'1,20%, relativamente alla decima cedola, di scadenza 1° dicembre 2012.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2012

Il direttore: CANNATA

12A06912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° giugno 2012.

Sostituzione di un componente della commissione speciale artigiani di Benevento, in rappresentanza della CNA.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2 del D.D. n. 34/12 così come modificato dal D.D. n. 37/12;

Vista la nota del 2 maggio 2012 della CNA pervenuta alla DTL in data 25 maggio 2012, con la quale il sig. Antonio Catalano comunica che le proprie dimissioni a componente della commissione speciale artigiani;

Vista la nota del 2 maggio 2012 della CNA nella quale viene indicato il nuovo componente in sostituzione del sig. Antonio Catalano;

Decreta:

Il componente speciale artigiani in rappresentanza della CNA è il sig. Bonpiempo Gerardo, nato il 2 maggio 1951 a Benevento, ivi residente in via Bachelet n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Benevento, 1° giugno 2012

Il direttore territoriale: LODATO

12A06804

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 2012.

Modifiche ed integrazioni al decreto 28 dicembre 2011, recante procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del decreto 10 novembre 2011, relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici, ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,»;

Visto il regolamento (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto in particolare il titolo V del citato regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto;

Visto il regolamento (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Visto in particolare il titolo IV di tale regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) 1224/2009 ed al titolo IV del regolamento (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011 che prevede che le procedure e le modalità attuative degli adempimenti ivi recate vengano individuate con successivi decreti del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, recante procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del decreto ministeriale 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del regolamento (CE) 1224/09;

Considerato che, a conclusione della prima fase applicativa dei citati decreti, risulta opportuno ridefinire gli elementi identificativi della partita nonché precisare la tempistica relativa alla trasmissione elettronica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di assunzione in carico e nelle note di vendita;

Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere alle relative modifiche e integrazioni al sopra citato decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Suddivisione in partite

L'art. 3 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, è sostituito dal seguente:

«Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 novembre 2011, ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve essere identificata dal numero UE del/dei peschereccio/i ovvero del nome del sito di acquacoltura, dalla data dello sbarco nonché dal numero progressivo annuale riferito alla partita (es.: numero UE peschereccio/01.01.2010/0001)».

Art. 2.

Dichiarazioni di assunzione in carico

All'art. 5, comma 2 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, le parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2».

Art. 3.

Note di vendita

Il comma 1 dell'art. 6 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, è sostituito dal seguente:

«La nota di vendita in formato cartaceo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all'allegato C al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento della prima vendita alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco».

All'art. 6, comma 2 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, le parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2».

Il presente decreto, inviato all'organo di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it.

Roma, 29 maggio 2012

Il direttore generale: ABATE

12A06910

DECRETO 1° giugno 2012.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Cacciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora»;

Visto il decreto del 13 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2005 con il quale è stato attribuito al Consorzio Cacciatore il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini Italiani alla Cacciatora»;

Visto il decreto del 20 aprile 2011, con il quale è stato confermato al Consorzio Cacciatore l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini Italiani alla Cacciatora";

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che il Consorzio Cacciatore, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 39921 e il numero di raccolta 18294 con atto a firma del notaio Carlo Maria Canali del 14 maggio 2012,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche del testo dello statuto del Consorzio Cacciatore, recante il numero di repertorio 39921 e il numero di raccolta 18294 con atto a firma del notaio Carlo Maria Canali del 14 maggio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2012

Il direttore generale: SANNA

12A06732

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 maggio 2012.

Rettifiche delle determinazioni V&A n. 1059 del 29 luglio 2011, V&A n. 288 del 6 marzo 2012 e V&A n. 602 del 23 aprile 2012, relative alle autorizzazioni di stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale. (Determinazione n. 771/2012).

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Vista la determinazione V&A n. 1059 del 29 luglio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2011 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale;

Vista la determinazione V&A n. 288 del 6 marzo 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2012 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale;

Vista la determinazione V&A n. 602 del 23 aprile 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 101 della *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 maggio 2012 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica della determinazione succitata;

Determina:

Art. 1.

Rettifica determinazione V&A n. 1059 del 29 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 194 del 22 agosto 2011 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale.*

1. Il regime di fornitura dei medicinali contenenti atropina solfato nella forma farmaceutica soluzione iniettabile, per le confezioni fino a 5 fiale, è modificato da OSP a Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (prescrizione di specialisti in anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina interna, odontoiatria, nonché di medici odontoiatri).

Art. 2.

Rettifica determinazione V&A n. 288 del 6 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 68 del 21 marzo 2012 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale.*

1. Nel par 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel corrispondente paragrafo del foglio illustrativo del medicinale Glucosio soluzione iniettabile, di cui all'allegato n. 1 della determinazione V&A n. 288 del 6 marzo 2012, la frase «Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche» è sostituita dalla frase «Patologie del sistema nervoso».

Art. 3.

Rettifica determinazione V&A n. 602 del 23 aprile 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale *n. 101 del 18 maggio 2012 - Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale).*

1. La descrizione della confezione 047 del medicinale Sodio cloruro Ogna (A.I.C. n. 029767), di cui all'allegato n. 1 della determinazione V&A n. 602 del 23 aprile 2012, è rettificata:

da 0,9% soluzione per infusione - flaconcino 250 ml

a 0,9% soluzione per irrigazione per uso dentale - flaconcino 250 ml.

2. Il regime di fornitura della confezione di cui al comma precedente è rettificata da RR a «Uso riservato a medici odontoiatri».

3. Gli stampati standard relativi alla confezione di cui al comma 1 saranno pubblicati con prossima determinazione.

Art. 4.

1. Tutte le disposizioni e le relative tempistiche previste dalle determinazioni oggetto della presente rettifica si intendono confermate.

Roma, 29 maggio 2012

Il direttore dell'ufficio: MARRA

12A06733

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A n. 434 del 2 aprile 2012, concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Egogyn».

Nell'estratto della determinazione V&A N° 434/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nel S.O. n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 100 del 30/04/2012, a pag. 107, al posto di:

«BAYER SCHERING PHARMA AG»

leggasi:

«BAYER PHARMA AG»

12A06783

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A n. 456 del 3 aprile 2012, concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fastum Antidolorifico».

Nell'estratto della determinazione V&A n. 456/2012 del 3 aprile 2012, pubblicato nel S.O. n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 10 maggio 2012, a pag. 90, è modificata la frase:

«L'autorizzazione dalla specialità medicinale TOBRADEX (A.i.c. n. 027457) è modificata come di seguito indicato:»

con

«L'autorizzazione dalla specialità medicinale FASTUM ANTIDOLORIFICO (A.i.c. n. 040657) è modificata come di seguito indicato:».

12A06784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobrabact»

Estratto determinazione V&A /765 del 29 maggio 2012

Specialità medicinale: TOBRABACT

Confezioni: 035852019/M - 1 flacone LDPE di collirio da 5 ml

Titolare AIC: Medicom Healthcare LTD

N. Procedura Mutuo Riconoscimento:

FR/H/0177/001/R/001

FR/H/0177/001/II/004

Tipo di modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.1 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Lattulosio Kabi».

Estratto determinazione V&A /766 del 29 maggio 2012

Specialità medicinale: LATTULOSIO KABI

Confezioni:

037383015/M - "670 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 100 ml con dosatore

037383027/M - "670 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 200 ml con dosatore

037383039/M - "670 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 500 ml con dosatore

037383041/M - "670 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 1000 ml con dosatore

037383054/M - "670 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in pet da 100 ml con dosatore

037383066/M - "670 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in pet da 200 ml con dosatore

037383078/M - "670 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in pet da 500 ml con dosatore

037383080/M - "670 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in pet da 1000 ml con dosatore

Titolare AIC: Fresenius Kabi Austria GmbH

N. Procedura Mutuo Riconoscimento:

AT/H/0153/001/R/001

AT/H/0153/001/II/006

Tipo di modifica: Rinnovo autorizzazione

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.3 e 4.4 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06803

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio a fianco di essa corrispondente, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. Il punzone in dotazione all'impresa e da questa riconsegnata alla Camera di commercio di Foggia è stato deformato.

Marchio 52FG.

Ditta: Minetti Salvatore.

Sede: Viale Colombo ang. via Guerrieri - Foggia.

12A06849

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Lonigo

Con decreto 29 marzo 2012, n. 3192, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2012, registro n. 4, foglio n. 66, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale con sovrastante fabbricato nel comune di Lonigo (Vicenza), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 3, mappale n. 871.

12A06739

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Tezze sul Brenta

Con decreto 29 marzo 2012, n. 3191, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2012, registro n. 4, foglio n. 68, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della Roggia Morosina sito nel comune di Tezze sul Brenta (Vicenza), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 2, mappali numeri 1795, 1796, 1797.

12A06735

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Perugia

Con decreto 29 marzo 2012, n. 3194, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2012, registro n. 4, foglio n. 67, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso della Madonna di Loreto nel comune di Perugia, distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 253, mappali n. 5101.

12A06736

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Borso del Grappa

Con decreto 29 marzo 2012, n. 3193, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2012, registro n. 4, foglio n. 65, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del corso d'acqua «Valle delle Somegane» nel comune di Borso del Grappa (Treviso), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 23, mappale n. 1794.

12A06737

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Torgiano

Con decreto 29 marzo 2012, n. 3190, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2012, registro n. 4, foglio n. 69, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso Valchieraccia nel comune di Torgiano (Perugia), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 1, mappali numeri 611, 612.

12A06738

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione dell'Istituto S. Antonio della Compagnia delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, in Trinitapoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 giugno 2012, viene estinto l'Istituto S. Antonio della Compagnia delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, con sede in Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A06846

Trasformazione della natura giuridica dell'Associazione Pubblica Laicale «Volontarie dei Poveri», in Roma, in Congregazione Religiosa di Diritto Diocesano e mutamento della denominazione in «Francescane Missionarie Volontarie dei Poveri», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 giugno 2012 l'Associazione Pubblica Laicale «Volontarie dei Poveri», con sede in Roma, loc. Morena, è stata trasformata in Congregazione Religiosa di Diritto Diocesano e ha mutato la denominazione in «Francescane Missionarie Volontarie dei Poveri», con sede in Roma, loc. Morena.

12A06847

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Mater Gratiae», in Corato

Con decreto del Ministero dell'interno in data 11 giugno 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «Mater Gratiae», con sede in Corato (Bari).

12A06848

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Rigolato

Con decreto interdirettoriale n. 48/2/5/2012 del 23 febbraio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo «Rio Fulin», site nel Comune di Rigolato (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 2 mappali n. 10-106-107-110-112-117-118-119-131 e 176, foglio n. 3 mappali n. 32-33-35-36-37-38 e 39, per una superficie complessiva di mq. 26.270, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A06850

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di San Giovanni al Natisone

Con decreto interdirettoriale n. 45/2/5/2012 del 23 febbraio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo «Nord Medeuzza» , parte dell' ex sbarramento difensivo «Dolegnano» e il reliquato dell' ex deposito munizioni «Medeuzza», site nel Comune di San Giovanni al Natisone (Udine) , riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 15 mappali n. 351 e 408, foglio n. 3 mappali n. C-D-E-F-G-H e I , foglio n. 18 mappali n. A-B-C-D-E-F-G-H-I-412-413 e 37, foglio n. 12 mappale n. 138, per una superficie complessiva di mq. 14.614, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A06851

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Lucinico

Con decreto interdirettoriale n. 44/2/5/2012 del 23 febbraio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato ex corpo di guardia «Monte Calvario», sito nel Comune di Lucinico (Gorizia), riportato nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 6, particella n. 1451/5, per una superficie complessiva di mq. 5.180 , intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A06852

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ» (XIRA SYKA TAXIARCHI)»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 155 del 1° giugno 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali - «ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ» (XIRA SYKA TAXIARCHI)».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A06734

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 , ai sensi dell'art.4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

In data 11 maggio 2012, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti, è stata approvata la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Il decreto e la guida sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, all'indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&andor=AND&idarea2=0§ionid=2&idmenu=924&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&id=2023353&viewType=0

12A06781

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 46 del 23 maggio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto:

- che con propria ordinanza n. 46 del 23/05/2012 ha approvato Accordi di collaborazione scientifica con l'Università di Firenze e l'Università di Genova in relazione all'intervento S-01 "Studio idrologico-idraulico del bacino del F. Magra con particolare riferimento alla dinamica d'alveo";
- che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 01/06/2012 parte prima.

12A06805

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 2011 di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 2012 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2011, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Antonio Batani.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 182 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2011 - serie generale - pag. 15, rigo n. 8 (elenco Cavalieri Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

12A06731

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-143) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**

— **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00